



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>338</u>	del <u>26 OTT. 2023</u>
<p>Oggetto: Federazione Ginnastica d'Italia (FGI): approvazione, ai fini sportivi, degli articoli 12, 19, 26, 49, 91, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.</p>	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Ginnastica d'Italia;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

339

Riunione del

26 OTT. 2023**VISTA**

la nota n. 8070 del 2 ottobre 2023 con la quale la Federazione Ginnastica d'Italia ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 12, 19, 26, 49, 91, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia e Disciplina approvato dal Consiglio Direttivo Federale con delibera n.160 del 28 settembre 2023;

RILEVATO

che il testo dei citati articoli risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli articoli 12, 19, 26, 49, 91, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d'Italia approvato dal Consiglio Direttivo Federale con delibera n.160 del 28 settembre 2023.

Il testo degli articoli in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malago

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali


Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....

Deliberazione n. 339

Riunione del 26 OTT. 2023



ATTIVITA' GIURIDICHE E REGOLAMENTAZIONE SPORTIVA
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Roma, 24 ottobre 2023

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Ginnastica d'Italia (FIGI) - approvazione ai fini sportivi degli articoli 12, 19, 26, 49, 91, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Ginnastica d'Italia con nota n.8070 del 2 ottobre 2023 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 12, 19, 26, 49, 91, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia e Disciplina approvato dal Consiglio Direttivo Federale con delibera n.160 del 28 settembre 2023.

L'articolo 12 del citato Regolamento, rubricato con il titolo Definizione della sanzione disciplinare della sospensione, è stato emendato al comma 1 lett. c) con l'eliminazione di: *ufficiale programmata dalla Federazione* e l'inserimento di: *sociale e/o federale*.

L'articolo 19, rubricato con il titolo Tentativo, è stato modificato al comma 1 con la sostituzione di: *inferiore* al posto di: *meno grave*.

L'articolo 26, rubricato con il titolo Inosservanza della clausola compromissoria, è stato variato al comma 2 con l'eliminazione del 2° cpv..

L'articolo 49 è stato nuovamente rubricato nel titolo con l'inserimento di: *Termini e sospensione feriale* al posto di: *Sospensione feriale*.

Al predetto art. 49 è stato inserito un nuovo comma 1 con il quale si è stabilito che: *tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono ordinatori, salvo diversa previsione che disciplini gli effetti derivanti dall'inosservanza del termine*.

Al 1° cpv. del comma 2 dopo: *procedimento* è stato immesso: *dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva*, ed in luogo di: *15 settembre* è stato introdotto: *31 agosto*.

Infine, al succitato comma 2 è stato aggiunto un 3° cpv. con il quale si è deciso che: *la predetta sospensione opera altresì per i termini previsti per l'azione dell'Ufficio del Procuratore federale*.

L'articolo 91, rubricato con il titolo Amnistia, è stato emendato al comma 1 con l'immissione di: *con l'amnistia quale* al posto di: *è un*, l'introduzione di: *è in luogo di: con cui la Federazione* e l'inserimento di: *dichiarata* al posto di: *dichiara*.

*Alessandro Cherubini*

L'articolo 103, rubricato con il titolo Disposizioni di coordinamento finale, è stato variato con la cassazione rispettivamente dei commi 2, 3 e 4.

L'articolo 104, rubricato con il titolo Entrata in vigore, è stato modificato con l'eliminazione di: *il 1° aprile 2016 fatte salve le attribuzioni* ed al suo posto è stato introdotto: *il giorno dopo l'approvazione dei competenti organi*.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL DIRETTORE
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

federazione ginnastica d'Italia

Fondata nel 1869 - Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n.CCCLXV

Allegato n.....
Deliberazione n.....339.....
Riunione del.....26.011.2023

Prot. n. 8070 / SG

Roma, 2.10.2023

Attività giuridiche e regolamentazione sportiva
 Conformità norme e regolamenti sportivi CONI
 Responsabile, Avv. Michele Signorini
 @ statuti.regolamenti@coni.it

OGGETTO: Modifica Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI : art. 12, comma 1, lettera c); art. 19, comma 1; art. 26, comma 2; art. 36 bis e 36 ter; art. 47 comma 3; art. 49, commi 1 e 2; art. 56, commi 1, 2 e 3; art. 64, comma 1, lettere a) e b); art. 71, comma 1; art. 75, comma 7; art. 80, commi 3 e 5; art. 83, comma 4; art. 91, comma 1; art. 103; art. 104, comma 1.

A seguito del colloquio telefonico intercorso in data odierna con i preposti uffici federali, si trasmette, in allegato, il testo modificato degli articoli in oggetto, approvato dal Consiglio Direttivo Federale nella riunione del 28.09.2023 con deliberazione n. 160.

Si rimane in attesa delle debite determinazioni di codesto Ente e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Pentrella)

All. 1





FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE

N. <u>160/SG</u> DEL <u>28 settembre 2023</u>	
OGGETTO : Modifica Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI	
APPROVATA IL 28.09.2023	TRASMESSA PER COMPETENZA A : <div style="text-align: center;">SG [] [] [] []</div>
IMPEGNO N.	

CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

- VISTO** l'art. 15 dello Statuto;
- VISTO** l'art. 15 del Regolamento Organico;
- VISTO** il Regolamento di Giustizia e Disciplina attualmente in vigore;
- CONSIDERATO** che nell'attuale testo non sono previste specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione, da parte di tesserati, dei divieti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici "delitti contro la libertà individuale" (artt. 600 bis - 600 quinquies, ss. c.p.), nonché ai "delitti contro l'uguaglianza" (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), e a una serie di "delitti contro la libertà personale" (artt. 609 bis - 609 quinquies, art. 609 octies e art. 609 undecies c.p.);
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 16 co 5 del D.Lgs n. 39/2021 e della deliberazione di G.N. CONI n .255 del 25.07.2023, i regolamenti delle FFSSNN devono prevedere le sopra citate sanzioni disciplinari;
- VISTA** la nota della Procura Generale dello Sport del CONI, prot. N. 3539 del 12.06.2023, avente il seguente oggetto: *Art. 8 Legge Delega 86/2019: Decreto Legislativo n. 39 del 28/2/2021 e art. 33, co 6, Decreto Legislativo n. 36 del 28/2/2021* ed il relativo riscontro dato dalla FGI, al suddetto ufficio, in data 11.09.2023;

h
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto...
[Signature]

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi
[Signature]



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



VISTA la deliberazione di G.N. CONI n .255 del 25.07.2023 con cui si impartisce alle FFSSNN di prevedere nei propri Regolamenti strumenti che garantiscano l'effettiva osservanza degli obblighi enunciati nella suddetta deliberazione, altresì disponendo adeguate sanzioni disciplinari per il mancato adeguamento da parte delle Associazioni e delle Società Sportive affiliate;

CONSIDERATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento in vigore, come richieste dall'Ufficio del Procuratore Federale e dagli Organi di Giustizia Sportiva, al fine di garantire il buon funzionamento dei procedimenti sportivi e la migliore operatività degli organi centrali e di giustizia;

VISTO il nuovo testo del R.G.D., inviato dalla Segreteria Generale, in data 26 settembre 2023;

RITENUTO necessario apportare le dovute modifiche/integrazioni/aggiornamenti al testo vigente così come riportate nel testo ricevuto in bozza, due giorni prima della odierna seduta consiliare;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI, come da testo allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa, la cui entrata in vigore avrà effetto a far data dal giorno dopo l'approvazione da parte dei competenti organi del CONI;
- di trasmetterlo agli Uffici preposti del CONI per la dovuta approvazione da parte della Giunta Nazionale;
- di dare mandato al Presidente Federale di apportare le modifiche / integrazioni eventualmente richieste dai preposti Uffici del CONI, nonché le modifiche necessarie per emendarlo da errori ed omissioni di carattere linguistico.

ASSENTI..... *CASTOLDI, MASSUCCI*

ASTENUTI.....

CONTRARI.....

ALL'UNANIMITÀ

A MAGGIORANZA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Cherubini)

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi



ART. 12 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione

1. La sanzione disciplinare della sospensione è costituita:

- a) per la Società, dalla cessazione temporanea dai diritti di cui all'art. 5 del Regolamento Organico;
- b) per il dirigente sociale, dalla inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F. G. I. e al C.O.N.I., a ricoprire cariche ed incarichi federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale e del C.O.N.I.;
- c) per il ginnasta, il tecnico, l'ufficiale di gara, dalla inibizione a partecipare a qualunque attività sociale e/o federale.

2. La sospensione è inflitta, da un minimo di tre mesi ad un massimo di ventiquattro mesi per le Società, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro mesi per i Tesserati, per le violazioni la cui gravità o le cui conseguenze non consentano l'applicazione di una sanzione monitoria.

3. La sospensione comminata all'atleta può essere commutata in giornate di squalifica dalla partecipazione alle competizioni agonistiche.

4. Per le violazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dell'attività federale si applica sempre una sanzione inibitoria.


**ART. 19- Tentativo**

1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso, è punito con sanzione inferiore di quella prevista per l'infrazione consumata.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione disciplinare per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

h





ART. 26- Inosservanza della clausola compromissoria

1. Le Società od i Tesserati, se ritengono che nell'ambito federale si siano verificate lesioni dei loro diritti od interessi che non siano tutelati in via esclusiva dall'ordinamento dello Stato, devono adire gli Organi di Giustizia della Federazione.
2. Le Società od i Tesserati che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale, nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria fino alla radiazione.





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

| D'ITALIA

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ART. 49 – Termini e sospensione feriale

1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono ordinatori, salvo diversa previsione che disciplini gli effetti derivanti dall'inosservanza del termine.
2. Il decorso dei termini del procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La predetta sospensione opera altresì per i termini previsti per l'azione dell'Ufficio del Procuratore federale.

h

mi



ART. 91 - Amnistia

1. Con l'amnistia, quale provvedimento di carattere generale, è dichiarata la estinzione di tutti gli illeciti commessi sino ad una data fissata.
2. L'amnistia può essere concessa per tutte o per alcune fattispecie di illecito disciplinare, senza alcuna esclusione soggettiva.
3. L'amnistia si distingue in propria ed impropria. L'amnistia propria interviene prima che sia esaurito l'accertamento dell'illecito ed ha quindi efficacia ablativa completa; l'amnistia impropria interviene dopo un provvedimento definitivo di condanna ed opera solo sulla pena principale estinguendola.
4. Competente a concedere l'amnistia è il Consiglio Federale con provvedimento motivato.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

D'ITALIA

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

ART. 103 - Disposizione di coordinamento finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali del C.O.N.I., allo Statuto della F.G.I., al Codice Civile ed al Codice della Giustizia Sportiva.

h

Di



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

| D'ITALIA

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

ART. 104 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dei competenti organi del CONI.